

2833

cl

0

12 giugno 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Commissione degli affari giuridici del Consiglio
nazionale
Segretariato

3003 Berna

Per email: debora.gianinazzi@bj.admin.ch

Procedura di consultazione concernente l'iniziativa parlamentare Matrimonio civile per tutti

Gentili signore,
Egredi signori,

abbiamo ricevuto la documentazione inerente alla procedura di consultazione relativa all'iniziativa parlamentare concernente il matrimonio civile per tutti e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta, ci esprimiamo come segue.

Riguardo alle modifiche del CC proposte per la versione italiana agli artt. 96, 97a cpv. 1, 105 n.1 e 160 cpv. 2 e 3 non abbiamo osservazioni da formulare.

Non condividiamo per contro le proposte di modifica riguardanti gli artt. 252 cpv. 2 e 259a CC che, a mente dello scrivente Consiglio, andrebbero trattate nell'ambito di una specifica revisione del diritto di filiazione e rispettivamente, per trasparenza ed opportunità, del diritto di adozione.

Nell'ambito dell'attuale diritto di filiazione, infatti, la presunzione di paternità che riguarda il marito della madre riflette una situazione che, di principio, corrisponde ad una verità biologica. Le disposizioni sulla contestazione della presunzione permettono quindi di sottoporre la questione a giudizio civile allorquando il marito non è il padre. Per accertare tali situazioni i giudici civili si avvalgono sempre più spesso dei risultati di analisi del DNA, che indagano circa il legame biologico tra figlio e presunto padre. L'apparato legislativo del diritto di filiazione in vigore permette quindi di semplificare l'istaurazione del legame di filiazione per presunzione con il marito della madre, ma consente parimenti di metterlo in discussione in riferimento alla verità biologica del rapporto.

Un volta contestata con successo la presunzione di paternità, il genitore genetico può effettuare la dichiarazione di riconoscimento di paternità.

Le basi legali attualmente in vigore ed applicabili nell'ambito delle coppie sposate eterosessuali si fondano quindi su presupposti legali chiari e trasparenti, che consentono di accertare le realtà dei fatti e garantiscono al figlio la possibilità di conoscere le proprie reali origini.

La soluzione prospettata, per i casi di genitori (madri) dello stesso sesso, si fonda invece su un presupposto biologicamente inveritiero e, malgrado ciò, incontestabile. Inoltre, tale soluzione non prevede la possibilità del riconoscimento da parte del genitore genetico.

Allorquando il diritto istituisce un rapporto di filiazione per decisione dell'autorità, come ad esempio è nell'ambito dell'adozione, lo fa in presenza di chiari presupposti giuridici e sulla base di una procedura ben definita, che mira a garantire al figlio, nel limite del possibile, il suo diritto fondamentale di conoscere le proprie origini (artt. 119 cpv. 2 let. g Cost¹, art. 27 LPAM², 268c CC³; inoltre artt. 7 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo⁴ e 8 CEDU⁵). Questo non è invece il caso della proposta in discussione, poiché la presunzione legale di genitorialità della moglie della madre è imposta dalla legge e non è soggetta a condizione alcuna se non quella di essere vincolata dall'unione matrimoniale con la madre.

Il diritto di filiazione, secondo la scrivente autorità, va revisionato e modificato nel suo complesso, adattandolo sì all'evoluzione dei tempi (maternità surrogate, inseminazioni di ovuli attuate all'estero di madri che partoriscono in Svizzera), ma attenendosi a principi di veridicità delle situazioni iscritte e documentate ufficialmente nei registri pubblici.

Ciò non è invece il caso della proposta contenuta nel progetto di cui alla presente consultazione, in quanto la stessa risulta parziale ed inorganica.

Per quanto riguarda il diritto di adozione, si rileva che nell'ambito della recente revisione (i cui effetti sono entrati in vigore il 1. gennaio 2018) è stata volutamente esclusa la possibilità di ammettere l'adozione congiunta a coppie omosessuali. Una modifica di tale principio, a così breve distanza dalla revisione⁶, va approfondita ed illustrata appropriatamente ed in modo trasparente. L'art. 264a CC attualmente in vigore si riferisce infatti volutamente solo a coniugi eterosessuali.

Proposte di modifica di altri atti normativi.

Per quanto concerne l'articolo 35 LPart, condividiamo e ribadiamo le osservazioni formulate il 12 aprile dalla Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile, secondo cui gli effetti della conversione dell'unione domestica in matrimonio prevista dal progetto in consultazione debbano essere precisati con maggiore chiarezza (in particolare quelli inerenti il cognome e la cittadinanza). Trattandosi di una conversione formale prodotta da una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile (che oltretutto potrà verosimilmente avvenire in taluni casi anche presso le Rappresentanze svizzere all'estero), non va a nostro parere prevista la possibilità di una cerimonia analoga a quella di una celebrazione. Osserviamo inoltre che la modifica proposta nella LDIP crea delle disparità di trattamento ingiustificabili e va pertanto rivista.

In conclusione proponiamo inoltre di ripensare all'opportunità di mantenimento della LUD, proponendo in alternativa una buona regolamentazione transitoria per gli effetti di una conversione d'ufficio delle unioni domestiche registrate in matrimonio.

¹ Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)

² Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (RS 810.11)

³ Codice civile svizzero (RS 210)

⁴ RS 0.107

⁵ Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101)

⁶ Così si esprimeva al punto 2.7.1 il Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Adozione) del 28 novembre 2014:

Nonostante vi siano dunque buoni motivi per consentire l'adozione a tutte le persone, a prescindere dal loro modo di vivere, non riteniamo al momento opportuno presentare al Parlamento una proposta in tal senso. Questa decisione si fonda sulle riserve tuttora presenti nella popolazione, sui pareri espressi in occasione della votazione sulla LUD, secondo cui, vista l'esclusione dall'adozione e dalla procreazione medicalmente assistita, l'unione domestica registrata non costituisce un'istituzione volta a formare una famiglia, nonché sul mandato conferito dal Parlamento riguardo alla presente revisione.

Come indicato nella presa di posizione della Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile e ripreso sopra, vanno sicuramente regolamentati gli effetti della conversione per quanto attiene il cognome e l'attinenza dei nuovi coniugi (ex partner), in particolare escludendo di attribuire in tali ambiti effetti retroattivi, affinché si possa scongiurare l'insorgere di situazioni di insicurezza giuridica. Per quanto riguarda la conversione del regime patrimoniale, analogamente a quanto fu fatto con la modifica del diritto di matrimonio entrato in vigore il 1. gennaio 1988, potrebbe essere proposto un passaggio automatico al regime della partecipazione agli acquisti, con la possibilità di adottare una soluzione diversa (comunione o separazione dei beni) con una convenzione matrimoniale a libera scelta dei coniugi.

Per il rimanente, se gli effetti inerenti il diritto di filiazione e di adozione vengono, come auspicato, scorporati dal progetto, l'attuale LUD e il matrimonio sono sostanzialmente coincidenti e non avrebbe quindi senso mantenere due istituti giuridici differenti.

Ciò semplificherebbe anche la regolamentazione dei casi internazionali e porrebbe automaticamente tutte le coppie su un piano di parità.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.